

Causa Morea ed altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 25 gennaio 2007 (ricorso n. 69269/01)

(constata la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica)

Fatto. Ricorso promosso per violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1 CEDU (*protezione della proprietà*) nonché per violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*). La vicenda trae origine da una procedura di espropriazione indiretta ai danni dei ricorrenti, proprietari di un terreno edificabile. Infatti, con deliberazione del 19 dicembre 1985 il locale consiglio comunale aveva autorizzato una società cooperativa ad occupare di urgenza, in vista della espropriazione per pubblica utilità, una parte del terreno di proprietà dei ricorrenti (circa 7000 mq) al fine di procedere alla costruzione di case popolari. L'occupazione materiale era stata concretamente effettuata il successivo 15 marzo 1986.

Con sentenza del 10 aprile 1989, divenuta subito definitiva per mancanza di impugnazione, il Tar aveva annullato per incompetenza la deliberazione del consiglio comunale con cui era stata autorizzata l'occupazione dell'area, ritenendo tale prerogativa spettante al sindaco.

Nella successiva causa civile per il risarcimento del danno, il Tribunale, constatata l'irreversibile trasformazione del bene per effetto della costruzione delle opere pubbliche e quindi l'avvenuto trasferimento della proprietà (da doversi datare al 10 gennaio 1990), aveva condannato il Comune e la società cooperativa (con sentenza del 17 febbraio 1995) al pagamento di una somma (£ 901.888.000) pari al valore di mercato che il bene aveva al momento dell'irreversibile trasformazione, più rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento di un'indennità per il mancato godimento del bene per il periodo intercorrente tra la data dell'occupazione e la perdita della proprietà.

Entrata in vigore la legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria per il 1997), che – inserendo il comma 7-bis all'art. 5-bis della l. n. 359 del 1992 – aveva disposto che gli indennizzi per le occupazioni appropriative realizzatesi anteriormente al 1996 dovessero corrispondere alle ordinarie indennità di esproprio, maggiorate del 10%, la Corte d'appello aveva notevolmente ridotto l'entità della somma da versare ai ricorrenti per la perdita del bene (fissandola a £ 387.556.115). La Corte di Cassazione aveva poi definitivamente confermato la pronuncia del giudice di appello.

Diritto. La Corte ha ribadito integralmente la propria precedente giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (tra cui i precedenti *Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, sentenza del 30 ottobre 2003; *Carbonara e Ventura c. Italia*, sentenza dell'11 dicembre 2003; *Scordino c. Italia* (n° 3), sentenza del 17 maggio 2005; *Serrao c. Italia*, sentenza del 13 ottobre 2005), secondo la quale detto istituto – nel prevedere che, in mancanza di un formale provvedimento espropriativo, sia la sentenza del giudice ad accertare definitivamente il trasferimento della proprietà del bene al patrimonio della pubblica amministrazione – viola il principio di legalità, in quanto esso non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica e permette all'amministrazione di non rispettare, a suo esclusivo beneficio, le regole fissate in materia di espropriazione. Nel caso di specie, inoltre, pur non ritenendo necessario dichiarare formalmente la violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU, la Corte ha evidenziato che l'applicazione retroattiva della legge n. 662 del 1996 al processo in corso non ha consentito ai ricorrenti di beneficiare di una equa riparazione per la violazione subita.

Per tali motivi i Giudici europei hanno confermato che nel caso di specie vi è stata violazione dell'articolo 1 Prot. 1 CEDU. Tuttavia, non ritenendo sufficientemente istruita la questione della definizione dell'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 CEDU, hanno rinviato la causa e invitato le parti a dare comunicazione di eventuali accordi che nel frattempo dovessero intervenire.

